



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO
DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 17.10.2024

INDICE

CAPO 1^ DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 1
<u>Art. 1</u> Istituzione dei Quartieri e ripartizione del territorio comunale	pag. 1
<u>Art. 2</u> Natura e scopi	pag. 1
<u>Art. 3</u> Organi del Quartiere	pag. 2
CAPO 2^ CONSIGLI DI QUARTIERE	pag. 3
<u>Art. 4</u> Requisiti di candidabilità	pag. 3
<u>Art. 5</u> Sostituzione del Consigliere	pag. 3
<u>Art. 6</u> Prima seduta e insediamento	pag. 4
<u>Art. 7</u> Convocazione, sedute, votazioni, verbale	pag. 4
<u>Art. 8</u> Attribuzioni del Consiglio di Quartiere	pag. 4
<u>Art. 9</u> Scioglimento del Consiglio	pag. 5
CAPO 3^ PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	pag. 5
<u>Art. 10</u> Elezione del Presidente e Vice Presidente	pag. 5
<u>Art. 11</u> Durata in carica del Presidente e Vice Presidente e cessazione	pag. 6
<u>Art. 12</u> Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente	pag. 6
<u>Art. 13</u> Temporanea sostituzione del Presidente	pag. 6
CAPO 4^ ORGANI SPECIALI	pag. 7
<u>Art. 14</u> Assemblea dei Consigli di Quartiere	pag. 7
<u>Art. 15</u> Collegio dei Presidenti di Quartiere	pag. 7
CAPO 5^ ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE NEI QUARTIERI IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE	pag. 7
<u>Art. 16</u> Rapporti con le forme associative per favorire la partecipazione alla vita sociale e culturale nei Quartieri	pag. 7
<u>Art. 17</u> Sede Consigli di quartiere - Rapporti con l'Amministrazione comunale	pag. 8
<u>Art. 18</u> Entrata in vigore del regolamento	pag. 8
<u>Art. 19</u> Rinvio	pag. 8

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

CAPO 1 ^ DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione dei Quartieri e ripartizione del territorio comunale

1. Il Comune di Fano, in attuazione dell'art. 8 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 6, comma 8, dell'art. 7, comma 10, dell'art. 40 bis, dell'art. 45, comma 3, lett.b), dell'art. 52, dell'art. 56, comma 1, comma 3, comma 4, dello Statuto comunale, articola il proprio territorio in Quartieri, quali organismi di cittadinanza attiva, aggregazione e partecipazione di coloro che risiedono nelle diverse località del territorio comunale.

2. I Quartieri, la cui delimitazione territoriale è indicata in appendice al presente regolamento come da allegata planimetria (All. A1), sono:

Quartiere n. 1 – Centro Storico – Lido – Sassonia – Liscia – Zavarise – Zona Artigianale Stazione

Quartiere n. 2 – Fano 2 – Paleotta – Poderino - Trave

Quartiere n. 3 – Don Gentili – Canale Albani – San Cristoforo – Piazza del Popolo - Flaminio

Quartiere n. 4 – Ospedaletto – San Lazzaro - Vallato

Quartiere n. 5 – Sant’Orso

Quartiere n. 6 – Centinarola – Chiaruccia – Forcolo – Mercato Ortofrutticolo – Rosciano – Zona Artigianale Rosciano

Quartiere n. 7 – Carrara – Cuccurano – Falcineto – Ferretto – Torno – Zona Artigianale Cuccurano – San Cesareo - Cannelle

Quartiere n. 8 – Caminate – Ferriano Sant’Angelo – Metaurilia – Ponte Sasso – Ponte Sasso zona Artigianale – Tombaccia – Torrette – Madonna Ponte – Zona Industriale Ponte Metauro – Ponte Metauro – Baia Metauro – Tre Ponti

Quartiere n. 9 – Belgatto – Bevano – Carignano – Fenile – Fosso Sejore – Gimarra - Magiotti/Bevano – Magliano – Prelato – Roncosambaccio – San Biagio - Sant’Andrea

Quartiere n. 10 – Bellocchi – Zona Industriale Bellocchi

3. Le modifiche alla delimitazione territoriale, alla denominazione e al numero dei Quartieri dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale previo parere dei consigli di quartiere interessati

Art. 2 - Natura e scopi

1. Il Quartiere, quale organismo di partecipazione a base territoriale, è l’espressione dei cittadini che risiedono nel territorio comunale o che sono comunque impegnati nell’ambito di Associazioni, di Organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali ivi operanti.

2. Il Quartiere non ha scopo di lucro ed agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei residenti nel Quartiere.

3. Il Quartiere promuove tutte le forme di collaborazione con il mondo dell’Associazionismo e del Volontariato e con tutte le forme ed espressioni di interessi

della cittadinanza o comitati comunque aggregati su base territoriale, allo scopo di valorizzare iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo, culturale e ambientale.

Art. 3 - Organi del Quartiere

1. Sono organi dei Quartieri:

- a) Il Consiglio di Quartiere;
- b) Il Presidente del Consiglio di Quartiere

2. Il Consiglio di Quartiere è composto da un numero di venti componenti residenti nel quartiere.

Alla individuazione dei componenti del Consiglio di quartiere si procede con le seguenti modalità:

Entro 120 giorni dalla convalida degli eletti, a seguito delle consultazioni amministrative comunali, l'Amministrazione comunale procede alla pubblicazione di invito rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro l'ultimo giorno del mese precedente la pubblicazione, di esprimere la propria volontà di far parte del Consiglio di quartiere di appartenenza secondo la previsione di cui all'art. 1 del presente regolamento. Le candidature dovranno contenere i dati anagrafici dell'interessato/a e l'indicazione del quartiere di appartenenza ed essere corredate da una scheda personale (curriculum), nonché da una dichiarazione scritta attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di non candidabilità e incompatibilità di cui al successivo articolo 4.

In sede di prima applicazione il citato termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Modalità e termini della pubblicazione saranno definiti con Delibera di Giunta comunale.

Delle disponibilità manifestate si procede alla redazione di apposito elenco.

3. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature la conferenza dei capigruppo, nella composizione e nel rispetto del quorum strutturale e funzionale di cui all'art. 10 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, assistita dal Segretario Generale, procede all'estrazione del venticinque per cento dei componenti dei singoli Consigli di quartiere. Delle operazioni si redige apposito verbale. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dall'estrazione di cui al comma precedente, procede all'elezione del restante settantacinque per cento dei componenti dei singoli Consigli di quartiere con votazione segreta. Per le votazioni segrete si applica il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale, nell'espletamento delle procedure di individuazione dei componenti dei Consigli di Quartiere, al fine di garantire la più ampia e diffusa partecipazione popolare, presta particolare attenzione anche ai residenti dei centri abitati esterni al centro urbano.

Dei singoli Consigli di quartiere fanno parte, senza diritto di voto, anche un rappresentante per ogni associazione avente sede nel quartiere, individuato dagli organismi dell'associazione e comunicato all'amministrazione comunale dal legale rappresentante dell'associazione.

Fanno altresì parte dei Consigli di quartiere, senza diritto di voto, anche un rappresentante per ogni Istituto Comprensivo e ogni Istituto Secondario di Secondo Grado avente sede nel quartiere, individuato dall'istituzione scolastica e comunicato

all'amministrazione comunale nonché un rappresentante per ogni centro anziani, centro sociale o centro ricreativo avente sede nel quartiere, individuato dagli organismi di gestione del centro e comunicato all'amministrazione comunale.

4. Gli organi del Quartiere rimangono in carica per un periodo pari alla durata del Consiglio Comunale e cessano con lo scioglimento dello stesso o per scioglimento anticipato come previsto dall'art. 9.

5. L'attività dei componenti il Consiglio, compreso il Presidente, è gratuita. Non sono ammesse forme di compenso, comunque determinato né rimborsi spese.

6. In ogni Quartiere il Presidente o un suo delegato, cura la stesura dei verbali delle riunioni da inviare all'Amministrazione comunale.

7. Gli organi e uffici comunali pongono in essere ogni misura utile ai fini della promozione della parità di genere.

CAPO 2^

CONSIGLI DI QUARTIERE

Art. 4 - Requisiti di candidabilità

1. Possono far parte dei Consigli di quartiere i cittadini/e che abbiano compiuto 16 anni alla data di cui al precedente art. 3, c. 2, e che risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 3.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs. n. 267 del 2000.

3. Non possono candidarsi o ricoprire la carica di Consigliere di Quartiere coloro che ricoprono cariche istituzionali elettive a qualsiasi livello e coloro che sono dipendenti del Comune di Fano nonché chi rivesta cariche religiose, militari o giudiziarie o cariche amministrative con ruoli di responsabilità e direzione nel territorio del Comune di Fano.

4. Non possono far parte dei consigli di quartiere coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 10 del D.Lgs 235/2012.

Art. 5 - Sostituzione del Consigliere

1. La sostituzione del Consigliere avviene per:

a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di quartiere, al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco. Dall'avvenuta ricezione, le dimissioni diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci. La presentazione delle dimissioni comporta l'astensione da ogni atto inerente le attività del Consiglio;

b) impossibilità sopravvenuta/impedimento che non consente la prosecuzione del mandato;

c) perdita dei requisiti o delle condizioni di cui all'art. 4 dichiarata dal Consiglio di quartiere;

d) decisione assunta a maggioranza dei membri del Consiglio, a seguito di proposta del Presidente nel caso in cui siano contestate tre assenze consecutive ingiustificate.

3. Alla individuazione del nuovo consigliere si procede con le stesse modalità della originaria individuazione del consigliere da sostituire (estrazione o elezione del Consiglio comunale da effettuare tra i candidati disponibili ancora iscritti).

Art. 6– Prima seduta e insediamento

1. La convocazione della prima seduta è effettuata tramite comunicazione scritta o telematica da parte del Presidente del Consiglio o suo delegato.
2. La prima seduta di ciascun Consiglio di Quartiere è presieduta dal consigliere componente più anziano d'età.
3. Ciascun Consiglio provvede, nella prima seduta, e comunque prima di ogni altro adempimento, alle operazioni di convalida dei componenti.

Art. 7 - Convocazione, sedute, votazioni, verbale

1. Il Consiglio di Quartiere, regolarmente riunito previa convocazione scritta o telematica del Presidente, si considera validamente costituito in prima convocazione con la presenza di un terzo arrotondato per eccesso, del numero dei componenti del Consiglio di Quartiere aventi diritto di voto. In mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta quando siano trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione.
2. L'approvazione delle decisioni e dei verbali avviene con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti alla riunione aventi diritto di voto (prevalenza dei voti favorevoli sui contrari, senza computare gli astenuti). Non sono ammesse forme di voto per corrispondenza o per interposta persona (delega). Il voto viene registrato nel verbale della seduta.
3. Al Presidente compete la predisposizione dell'ordine del giorno e la moderazione delle sedute. Gli argomenti non previsti all'ordine del giorno, sottoposti nel corso della riunione, possono essere trattati previa autorizzazione del Presidente.
4. Di tutti gli argomenti posti in discussione e delle decisioni adottate è redatto un verbale, eventualmente anche per estratto, curato e firmato dal Presidente.
5. Il Consiglio di Quartiere ha la facoltà di chiedere che alle sue sedute intervengano gli Assessori e/o i Consiglieri Comunali.

Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio di Quartiere

1. Il Consiglio di Quartiere ha funzioni consultive e propositive in merito alla complessità connessa al territorio di competenza, alla popolazione ed ai servizi comunali intendendo per questa l'insieme delle opportunità e dei problemi evidenziati da cittadini, associazioni, imprese e organizzazioni di categoria.
2. Il Consiglio opera quale referente del territorio rispetto alla rilevazione delle criticità e potenzialità del quartiere in riferimento a tutte le materie di competenza del Comune.
In particolare:
 - a) esamina le questioni di carattere economico-sociale, amministrativo, culturale, sportivo e ambientale del proprio territorio e propone eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali;
 - b) può collaborare alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, in coordinamento con gli assessorati competenti;

- c) informa l'Amministrazione comunale in merito alla necessità di realizzazione e cura del verde pubblico e arredo urbano;
- d) suggerisce interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali e di ecologia urbana riguardanti il territorio;
- e) collabora con gli organismi della partecipazione promossi dall'Amministrazione comunale;
- f) promuove la più ampia collaborazione con l'associazionismo di promozione sociale e il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività. In particolare promuove iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune, associazionismo e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato;
- g) garantisce a tutti i cittadini sia singoli che associati, il diritto ad essere informati e consultati;
- h) il Consiglio di Quartiere dovrà convocare almeno 1 (una) volta all'anno un'assemblea pubblica durante la quale tutta la cittadinanza del Quartiere sarà invitata a partecipare, al fine di informare tutti i cittadini dell'attività svolta dal Consiglio di Quartiere e degli interventi in programma.

3. In occasione della predisposizione del bilancio di previsione o di provvedimenti di Consiglio Comunale di particolare rilevanza (programma opere pubbliche, prg, piano strategico) la Giunta, in accordo con la Presidenza del Consiglio, può consultare i Consigli di Quartiere singolarmente o in forma aggregata. In tal caso la Presidenza del Consiglio, sentito l'ufficio di presidenza, dà comunicazione al Consiglio di Quartiere delle proposte degli atti di programmazione strategica di Consiglio Comunale, dopo aver reso disponibile la suddetta documentazione per i Consiglieri Comunali.

Il confronto presso il consiglio di quartiere non pregiudica il procedimento amministrativo relativo alle riunioni del Consiglio Comunale.

Ove sia richiesta dalla Giunta comunale la formalizzazione di un parere da parte del Consiglio di quartiere, quest'ultimo si esprime con i quorum strutturale e funzionale di cui all'art. 7, prima della seduta del Consiglio comunale convocata per esaminare la proposta. Il Consiglio comunale assume le proprie decisioni anche in assenza del parere eventualmente richiesto, ove il Consiglio di quartiere non si pronunci nel termine sopra indicato.

4. L'amministrazione comunale, in base alle disponibilità finanziarie, costituisce un fondo di bilancio, ripartito per aree territoriali dei quartieri, da utilizzare per l'eventuale attuazione delle proposte trasmesse alla stessa dai consigli di quartiere.

Art. 9 - Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio di Quartiere viene sciolto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri Comunali in carica nel caso in cui si sia riscontrato l'inadempimento in modo grave e continuato delle funzioni proprie o ad esso attribuite dal presente Regolamento;

2. Intervenuta l'ipotesi di cui al comma precedente, si procede al rinnovo del Consiglio di quartiere entro 180 (centottanta) giorni dallo scioglimento, rinnovando la procedura secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

CAPO 3^

Presidente e Vice Presidente

Art. 10 - Elezione del Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono individuati dal Consiglio di Quartiere tra i propri membri nella prima seduta, subito dopo la convalida dei componenti.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente, sulla base di candidature presentate da almeno il 10 per cento dei componenti del Consiglio, avviene a scrutinio palese. Per l'elezione del Presidente la seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Risulta eletto il candidato che ottiene, nella prima o seconda votazione, il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, nella terza votazione risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità il più giovane di età.
3. Con le stesse modalità si procede all'elezione del Vice Presidente.

Art. 11 - Durata in carica del Presidente e Vice Presidente e cessazione

1. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica fino allo scioglimento del Consiglio di quartiere o fino allo scioglimento anticipato previsto dall'art. 9.
2. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica per dimissioni, decadenza per il venir meno dei requisiti o per sfiducia espressamente deliberata dal Consiglio di Quartiere a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Nei casi di cessazione dalla carica di Presidente e Vice Presidente, si procede alla relativa sostituzione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione attraverso nuova elezione, con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 12 - Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere:
 - a) rappresenta il Consiglio;
 - b) cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Quartiere, avvalendosi della collaborazione dell'intero Consiglio;
 - c) convoca e presiede il Consiglio e predispone l'ordine del giorno;
 - d) assicura il regolare svolgimento delle sedute;
 - e) redige ed invia, entro il mese di settembre all'Amministrazione comunale un rapporto sullo stato e sui problemi del Quartiere, dopo averlo sottoposto all'approvazione del Consiglio;
 - f) vigila sulla corretta, democratica e ordinata gestione delle attività del Consiglio;
 - g) adempie alle altre funzioni previste dal presente regolamento e dal regolamento interno dei singoli Consigli, se adottato;
 - h) sottoscrive i verbali, le istanze e le proposte;
 - i) può essere invitato a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari quando si esaminano argomenti rilevanti riguardanti un determinato territorio.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 13 - Temporanea sostituzione del Presidente

1. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Quest'ultimo in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più giovane di età.

CAPO 4^

ORGANI SPECIALI

Art. 14 - Assemblea dei Consigli di Quartiere

1. L'assemblea plenaria composta da tutti i Consigli di Quartiere ha il compito di discutere e approfondire le problematiche relative alla partecipazione. Viene convocata dalla Presidenza del Consiglio Comunale almeno una volta all'anno o su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato alla Partecipazione popolare e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero se richiesto da almeno n. 3 (tre) Consigli di Quartiere.
2. Al fine di trattare argomenti di interesse comune, due o più Consigli di Quartiere possono riunirsi in seduta comune su convocazione congiunta dei rispettivi Presidenti. In questo caso la Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente più anziano d'età.

Art. 15 – Collegio dei Presidenti di Quartiere

1. E' istituito il Collegio dei Presidenti di cui fanno parte tutti i Presidenti dei Consigli di quartiere. Il collegio è presieduto e coordinato dal Presidente più anziano. Il collegio raccorda l'attività dei Consigli di Quartiere. Ha compiti di analisi dello stato della partecipazione e dello stato dei rapporti tra i Consigli di Quartiere ed i settori dell'Amministrazione comunale; collabora con i competenti organismi comunali nell'elaborazione delle linee generali della partecipazione. Al Collegio dei Presidenti possono partecipare, senza diritto di voto, i Vice Presidenti dei Consigli di Quartiere.
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti, e, a parità di voti, prevale quello del Presidente.
3. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Presidenti o Vice Presidenti appositamente delegati; in caso di mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione.
4. Il collegio dei Presidenti può:
 - promuovere incontri con l'Amministrazione comunale per formulare proposte, siano queste integrative o alternative e/o richiedere chiarimenti su argomenti a valenza generale e/o particolare;
 - formulare considerazioni su argomenti a valenza generale per i quali sia stato interpellato dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, allo scopo di esprimersi in quella sede anziché nei singoli Consigli di Quartiere.

CAPO 5^

ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE NEI QUARTIERI IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE

Art. 16- Rapporti con le forme associative per favorire la partecipazione alla vita sociale e culturale nei Quartieri

1. I Consigli di Quartiere promuovono la collaborazione con associazioni e organizzazioni di volontariato per attività ed iniziative volte a favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e sportiva nell'ambito del territorio di riferimento.

Art. 17– Sede Consigli di quartiere - Rapporti con l'Amministrazione comunale-

1. Ogni Consiglio di Quartiere deve poter disporre di una propria sede. Al riguardo l'Amministrazione comunale mette a disposizione immobili o porzioni di immobili appartenenti al patrimonio comunale, da utilizzarsi da parte dei predetti Consigli di Quartiere per le attività di partecipazione che riguardano la comunità del territorio coinvolto.

2. L'utilizzo e l'assegnazione degli immobili e degli spazi messi a disposizione dei Consigli di quartiere è regolato da apposito disciplinare secondo appositi schemi approvati dalla Giunta Comunale.

3. Ai Consigli di Quartiere potrà essere concesso un apposito spazio sul sito istituzionale del Comune.

4. Presso ogni sede di Quartiere dovrà essere installato uno spazio idoneo all'affissione di comunicazioni e avvisi per dare opportuna informazione ai cittadini.

5. Il Consiglio di quartiere può inviare segnalazioni, valutazioni e proposte concernenti questioni inerenti la relativa Comunità con apposito verbale di Consiglio al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

CAPO 6^

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 –Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line.

Art. 19 –Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in quanto applicabili.